	COMUNE DI GUSPINI Provincia del Sud Sardegna

Il Revisore dei Conti

Verbale n. 22 del 15 giugno 2021

In data odierna, presso il proprio studio in San Gavino Monreale, la sottoscritta Maria Carmine Vacca, in qualità di revisore unico del Comune di Guspini, ha esaminato la documentazione prodotta dal Responsabile dei servizi finanziari, Dott. Valter Saba, relativa alla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 08 giugno 2021 avente ad oggetto: "Validazione Piano Finanziario TARI 2021 e relazione di accompagnamento" con allegati:

1) Piano Economico Finanziario;
2) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
3) relazione di accompagnamento.

PREMESSO CHE

- la legge 27/12/2017 n. 205 (*Legge di Bilancio per il 2018*), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria*" stabiliti dalla legge istitutiva (*legge 14 novembre 1995, n. 481*) e già esercitati negli altri settori di competenza. In particolare, tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati (*Art. 1 comma 527 lettera c) legge 27/12/2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018);*

- il nuovo metodo tariffario, contenuto nella delibera 31 ottobre 2019, n. 443/19/R/RIF "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021", come integrato con le modifiche apportate con la delibera 24 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;

- con la Deliberazione ARERA n.444/2019 l'Autorità di Regolazione dell'Energia e dell'Ambiente ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando, altresì, l'obbligo di trasparenza verso gli utenti;

- con la Delibera del 03 marzo 2020 n.57/2020/R/rif, con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione – viene avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi della deliberazione 443/2019/R/rif, anche prevedendo misure tese alla semplificazione procedurale (per ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati) e al rafforzamento (in un'ottica di tutela degli utenti) dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia;

- la Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021, aggiornata il 15 marzo 2021 da ARERA;

- in deroga alle disposizioni dettate dal comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006 e dall'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, in base alle quali le tariffe devono essere approvate entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, il comma 5 dell'articolo 30 del decreto 41/2021 ha stabilito che, limitatamente all'anno 2021, i Comuni devono deliberare le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno del corrente anno 2021;

DATO ATTO CHE

- alla data odierna, non risultano definiti gli ambiti territoriali di cui all'articolo 3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e che, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale in quanto Ente Territorialmente Competente (ETC);
- L'E.T.C. raccoglie il materiale elaborato dal gestore COSIR Srl composto dal P.E.F. grezzo e dai relativi allegati e procede con la lavorazione del P.E.F. definitivo. Nella lavorazione del documento definitivo procede a determinare gli elementi di sua competenza tra cui:
  (a) Fattore di sharing
  (b) Coefficiente di gradualità
  (c) Rateizzazione;
- l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione del PEF (che consiste nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA il PEF, in coerenza con gli obiettivi definiti, entro 30 giorni dall'assunzione delle determinazioni;

CONSIDERATO QUINDI CHE:

- L'articolo 6, comma 3, della citata deliberazione n. 443/2019 (*Procedura di approvazione*) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Modello Tariffe Rifiuti (MTR), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

  - **una dichiarazione**, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

  - **una relazione** che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

  - **eventuali** ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

- La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

TENUTO CONTO CHE:

- la verifica del PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è stata effettuata sui seguenti aspetti:

  - la coerenza e congruità degli elementi di costo riportate nel PEF grezzo, stante la dichiarazione di veridicità fornita dal gestore COSIR SRL;
  - il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
  - il contenuto della relazione di accompagnamento fornita dal gestore che risulta completa, analitica e conforme alle disposizioni del MTR.

- L'ente territorialmente competente ha integrato i documenti trasmessi dal gestore, con l'indicazione delle componenti di propria competenza.

VISTA:

- la dichiarazione di veridicità resa ai sensi del DPR 445/2000 dalla società COSIR SRL, in data 26/01/2021 e firmata dal Sig. Massimo Balia, legale rappresentante della Società COSIR SRL;

- la relazione di accompagnamento al Piano Economico finanziario firmata digitalmente in data 15/06/2021 dal Dott. Valter Saba (Responsabile del Servizio Finanziario) e dal Dott. Mauro Fanari (Responsabile del Settore Opere Pubbliche, Ambiente).

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- il Revisore risulta, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo, rispetto al Gestore e che a tale proposito, si richiama la risposta fornita da ARERA in data 27/07/2020 al quesito fornito dall'ANCI con la quale si precisa che "*è possibile assegnare all'organo di revisione economico finanziaria dell'ente la validazione del PEF, in quanto è possibile considerare l'organo di revisione del comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei piani economico finanziari*".

RICHIAMATO:

- l'articolo 239, *primo* comma, lettera a) e b) - punto 1) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede che l'organo di revisione, tra le proprie funzioni, svolga attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento e renda pareri obbligatori in materia di "*proposte di strumenti di programmazione economico-finanziaria".*

ACCERTATO CHE

- sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 08/06/2021 risultano favorevolmente espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dagli articoli 49, 147 e 147

bis) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ACQUISITI

elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il proprio giudizio, a conclusione dell'istruttoria,

IL REVISORE UNICO DEI CONTI:

- **VALIDA** per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, il piano economico e finanziario predisposto dalla *società COSIR S.R.L.* e completato dall'Amministrazione Comunale per l'anno 2021, attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati in esso inseriti.

ESPRIME parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N.37 del 08/06/2021 avente ad oggetto: "Validazione Piano Finanziario TARI 2021 e relazione di accompagnamento".

San Gavino Monreale, 15/06/2021

L'Organo di Revisione
Rag. Maria Carmine Vacca – Firma Digitale

Firmato digitalmente da: VACCA MARIA CARMINE
Data: 15/06/2021 12:04:15